

COMUNE DI ATTIMIS



PROVINCIA DI UDINE

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare
n. 13 del 19.04.2004

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Denominazione e rappresentanza
- ART. 2 Popolazione e territorio
- ART. 3 Personalità giuridica, Finalità e funzioni
- ART. 4 Stemma, gonfalone e vessillo
- ART. 5 Pari dignità
- ART. 6 Promozione e progresso
- ART. 7 Vocazione internazionale
- ART. 8 Pace e diritti umani

TITOLO - II – OBIETTIVI

CAPO I – PROMOZIONE UMANA, CULTURALE E SOCIALE

- ART. 9 Tutela della salute
- ART. 10 Tutela della famiglia
- ART. 11 Tutela dell'infanzia, degli anziani e dei disabili
- ART. 12 Pari opportunità
- ART. 13 Valorizzazione e promozione del volontariato e dell'associazionismo
- ART. 14 Tutela degli animali
- ART. 15 Tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale
- ART. 16 Promozione dello sport, del turismo e del tempo libero
- ART. 17 Tutela e valorizzazione delle lingue e delle culture friulana e slovena

CAPO II – SVILUPPO ECONOMICO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

- ART. 18 Servizi pubblici
- ART. 19 Programmazione economico – sociale e pianificazione territoriale
- ART. 20 Sviluppo economico

TITI III - ORGANI

- ART. 21 Organi del Comune
- ART. 22 Linee programmatiche
- ART. 23 Il Sindaco
- ART. 24 Il Consiglio Comunale
- ART. 25 I Consiglieri Comunali
- ART. 26 Le Commissioni consiliari
- ART. 27 Il Vice sindaco
- ART. 28 La Giunta Comunale
- ART. 29 Competenze della Giunta Comunale
- ART. 30 Potere di direttiva

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

- ART. 31 Principi e criteri del regolamento di organizzazione
- ART. 32 Il Segretario Comunale
- ART. 33 Il Vicesegretario
- ART. 34 Il Direttore generale

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- ART. 35 Partecipazione popolare

ART. 36 Istanze
ART. 37 Petizioni
ART. 38 Proposte
ART. 39 Referendum
ART. 40 Diritto all'informazione
ART. 41 Partecipazione al procedimento amministrativo

TITOLO VI - FINANZA LOCALE

ART. 42 Finanza locale

TITOLO VII - DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 43 Regolamenti comunali
ART. 44 Modifiche allo Statuto

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
DENOMINAZIONE E RAPPRESENTANZA

1. Il comune di Attimis, in lingua friulana Atimis, in lingua slovena Ahten, medaglia d'oro al merito civile per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del maggio e settembre 1976, è ente di governo locale, dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.
2. Il comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ispirandosi al principio di autonomia ed ai valori di democrazia, solidarietà e civile convivenza ed informa la propria azione a criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza e pubblicità. Il Presente statuto , nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ne stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione.
3. Il comune ricerca e favorisce rapporti di collaborazione anche con gli altri enti locali e con le realtà istituzionali che si ispirano ai medesimi valori.

ART. 2
POPOLAZIONE E TERRITORIO.

- 1) Il Comune di Attimis, classificato montano a norma di legge, è costituito dalla popolazione appartenente alle Comunità di Attimis, Forame, Porzus Racchiuso e Subit e dal territorio di pertinenza.
- 2) Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone ed ha sede in Attimis ove si riuniscono gli organi istituzionali ed hanno sede gli uffici comunali.

ART. 3
PERSONALITA' GIURIDICA, FINALITA' E FUNZIONI

1. Il comune, dotato di personalità giuridica, è retto dalle norme del presente statuto e dalle disposizioni regolamentari attuative, secondo i principi della Costituzione italiana, nel rispetto delle leggi dello Stato e della regione.
2. Il comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della regione.
3. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate anche dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- 4) Il Comune riconosce, promuove, garantisce lo sviluppo ed il progresso civile ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
- 5) Il Comune prosegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali dell'Amministrazione.
- 6) La sfera del governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
- 7) Il Comune ispira la propria azione al principio della solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturale per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana.
- 8) L'attività amministrativa del Comune di Attimis è improntata ai principi di democrazia, di partecipazione, di solidarietà, di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e semplicità delle procedure.

9) il Comune di Attimis svolge tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale nel rispetto delle finalità elencate nel precedente art. 2.

10) Il Comune di Attimis può avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, dell'attività dei singoli cittadini anche organizzati in cooperative sociali o associazioni senza scopo di lucro, assicurando idonea pubblicità e trasparenza.

11) Il Comune di Attimis svolge tutte le funzioni amministrative sia di competenza propria sia decentrate; a tal fine promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali per coordinare ed organizzare unitamente servizi, funzioni e attività amministrative, privilegiando la collaborazione con le Amministrazioni Comunali contermini.

RT. 4 PARI DIGNITA'

1. Il comune garantisce a chi risiede od opera sul territorio comunale pari dignità, senza distinzione alcuna.

ART. 5 PROMOZIONE E PROGRESSO

1. La promozione, il progresso e lo sviluppo della comunità sono perseguiti salvaguardando e valorizzando il patrimonio storico, culturale, linguistico ed ambientale locale.

6 VOCAZIONE INTERNAZIONALE

1. Il comune persegue le finalità ed i principi della Carta europea delle libertà locali, approvata a Versailles nel 1953 dal Consiglio dei comuni d'Europa e della Carta europea delle autonomie locali, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1985.

2. Il comune partecipa alla formazione di una cultura europeista che contribuisca, anche attraverso la collaborazione tra comunità locali, a realizzare l'Europa dei popoli.

3. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico – istituzionale della Comunità europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambio e di gemellaggio con altri enti territoriali e istituzionali, nei modi stabiliti dal regolamento.

4. Il comune, inoltre, promuove e favorisce iniziative di conoscenza, cooperazione, scambio e gemellaggio, anche con istituzioni ed enti locali di paesi extra – comunitari.

ART. 7 PACE E DIRITTI UMANI

1. Il comune, in conformità al dettato costituzionale che sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, favorisce attività culturali ed informative utili alla diffusione di una cultura di pace, dei diritti umani e della nonviolenza.

TITOLO II OBIETTIVI

CAPO I PROMOZIONE UMANA, CULTURALE E SOCIALE

ART. 8 TUTELA DELLA SALUTE

1. Il comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute dei singoli cittadini e della comunità, operando per un efficace ed efficiente servizio di prevenzione ed assistenza socio - sanitaria.
2. Il comune, in armonia con le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, promuove ogni attività utile tendente al miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo dei servizi sociali, sia a favore dell'insieme della collettività che del singolo.

ART. 9 TUTELA DELLA FAMIGLIA

1. Il comune riconosce i diritti della famiglia nella comunità predisponendo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, strumenti idonei ad agevolare la tutela giuridica e sociale.

ART. 10 TUTELA DELL'INFANZIA, DEGLI ANZIANI, DEI DISABILI E DEGLI EMARGINATI

1. Il comune assume la tutela dei diritti dell'infanzia, degli anziani, dei disabili e degli emarginati come obiettivo qualificante della propria azione amministrativa, da perseguire anche attraverso l'adozione di specifiche carte dei diritti che garantiscano le pari opportunità.

ART. 11 PARI OPPORTUNITA'

1. Il comune, nell'esercizio delle proprie competenze e con le iniziative di volta in volta necessarie, perseguirà gli obiettivi:
 - di promuovere la presenza e la partecipazione delle donne nelle sedi e nei processi decisionali;
 - di integrare il punto di vista della differenza di genere in tutte le politiche generali e di settore;
 - di riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.A tale scopo provvede mediante l'istituzione di una commissione consultiva per le pari opportunità, disciplinata da apposito regolamento.

ART. 12 VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO

- 1) Il Comune di Attimis privilegia e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, agevolandone l'accesso alle strutture ed ai servizi e può patrocinare attività che abbiano come finalità il perseguimento di interessi sociali e collettivi.

2) Le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato possono partecipare in forma collaborativa alle attività ed ai servizi pubblici comunali secondo gli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale.

3) La Giunta Comunale può affidare alle associazioni l'organizzazione e lo svolgimento di attività scolastiche e formative, promozionali e ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente.

4) La Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale, promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché alla tutela dell'ambiente e, con le stesse modalità, favorisce prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo; può inoltre concedere i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e tutela i volontari sotto l'aspetto infortunistico.

5) Il volontariato può collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni ed essere impiegato in attività di interesse collettivo.

6) Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di sostegno con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale ed organizzativa.

7) Il Comune di Attimis riconosce le Pro Loco e le associazioni tra le stesse come strumento di base per la tutela di valori naturali, artistici, culturali e storici nonché di promozione e gestione di attività turistiche, culturali, folcloristiche e ricreative attraverso la partecipazione popolare; ne sostiene e favorisce le attività mediante l'uso agevolato di strutture, servizi ed impianti, anche mediante apposite convenzioni.

ART. 13 TUTELA DEGLI ANIMALI

1. Il comune promuove idonee iniziative per diffondere tra i cittadini il rispetto degli animali, condanna e persegue le azioni riprovevoli contro di essi attuando le iniziative ritenute più utili alla diffusione di un costume sociale e civile in armonia con tali principi di salvaguardia e di difesa.

ART. 14 TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO CULTURALE

1. Il comune provvede alla tutela, alla valorizzazione, al ripristino ed alla manutenzione dell'integrità fisica del suo territorio, del paesaggio storico, del patrimonio florofaunistico, della qualità dell'ambiente nella sua complessità e ricerca e promuove, a tal fine, ogni idonea collaborazione con altri enti.

2. Il comune assicura altresì la valorizzazione, la tutela e la fruizione del suo patrimonio culturale, favorendo la crescita di organismi di cultura a base istituzionale o associativa.

ART. 15 PROMOZIONE DELLO SPORT, DEL TURISMO E DEL TEMPO LIBERO

1. Il comune, anche con il sostegno all'associazionismo, contribuisce alla diffusione delle attività sportive, motorie e del tempo libero a favore dei cittadini, con particolare riguardo ai giovani ed agli anziani

2. Il comune può promuovere e favorire attività turistiche, operando direttamente, o con altre istituzioni od enti pubblici e privati.

3. L'utilizzo delle strutture, dei servizi, degli impianti e degli spazi nonché il sostegno economico alle attività sopra indicate, sono disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 16

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE E DELLE CULTURE FRIULANA E SLOVENA

1. Il comune assume la tutela e la valorizzazione delle lingue e delle culture friulana e slovena quale principio fondamentale della propria identità storica e base dell'autonomia speciale e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione nel rispetto delle norme statali e regionali.

2. Il comune può usare toponimi in lingua friulana e slovena accanto a quelli ufficiali in lingua italiana, in tutte le situazioni. Il regolamento disciplina le modalità.

CAPO II

SVILUPPO ECONOMICO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ART 17

SERVIZI PUBBLICI

1) Il Comune di Attimis può assumere servizi pubblici rivolti alla realizzazione di fini sociali ed alla promozione dello sviluppo economico e civile della comunità, o affidare gli stessi servizi a terzi secondo le modalità previste dalla legge.

La scelta delle forme di gestione è effettuata, con provvedimento motivato, dal Consiglio Comunale, sulla base di valutazioni di opportunità, convenienza economica e di efficienza di gestione, con riguardo alla natura dei servizi da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

2) I rapporti tra Comune e gestore, nel caso di affidamento a terzi, sono regolati da contratti di servizio e, salvo il caso dell'esercizio in economia del servizio pubblico, il Comune svolge unicamente attività di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo.

Il Consiglio Comunale può disporre forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti, può inoltre applicare tariffe e contribuzioni a carico degli utenti fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria.

3) Il Comune di Attimis può dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.

ART. 18

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO – SOCIALE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

1. Il comune persegue le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e concorre alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dello Stato, della regione e della provincia.

2. A tal fine il comune può promuovere consultazioni con le organizzazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

3. Il comune adotta i criteri della pianificazione territoriale per la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, per lo sviluppo equilibrato degli insediamenti produttivi, per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di servizi.

4. Il comune ricerca altresì con i comuni finitimi intese su programmi ed obiettivi ed adotta le scelte istituzionali o strumentali idonee a garantirne l'attuazione.

ART. 19
SVILUPPO ECONOMICO

1. Il comune tutela e favorisce il lavoro in tutte le sue forme individuali ed associate, riconosce la funzione ed il ruolo dell'impresa e delle professioni, promuove, in armonia con le vocazioni produttive del territorio, lo sviluppo delle attività agricole, industriali, commerciali, artigianale e dei servizi.

TITOLO III ORDINAMENTO DEL COMUNE

ART. 20 ORGANI DEL COMUNE.

- 1) Sono organi del Comune: il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
- 2) Il Sindaco è il capo ed il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
- 3) Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
- 4) La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

ART. 21 LINEE PROGRAMMATICHE.

- 1) Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il suo mandato amministrativo.
- 2) Ciascun consigliere può partecipare alla definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, modifiche ed adeguamenti, mediante emendamenti da presentarsi per iscritto nei termini indicati nel regolamento del Consiglio Comunale.
- 3) Gli emendamenti proposti vengono discussi e votati dal Consiglio Comunale.
- 4) Il Consiglio Comunale verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche del Sindaco e della Giunta in coincidenza della verifica degli equilibri di bilancio.

ART. 22 IL SINDACO

- 1) Il Sindaco viene eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.
- 2) Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione, ha competenza e poteri di indirizzo politico-amministrativo, di organizzazione, di vigilanza e controllo sull'attività e funzionamento degli organi collegiali, degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
- 3) Il Sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori.
- 4) Il Sindaco rappresenta il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali per la gestione associata di uno o più servizi, nelle società partecipate e nelle associazioni di cui il Comune è parte; per tale incombenza egli può nominare un Assessore o Consigliere Comunale quale proprio delegato. Il Sindaco può incaricare uno o più Consiglieri Comunali per l'assolvimento di compiti specifici che non abbiano rilevanza esterna.
- 5) Il Sindaco, oltre alle funzioni previste dal T.U. enti locali, quale responsabile dell'amministrazione:
 - a) promuove ed assume le determinazioni in ordine agli accordi di programma promossi dall'Amministrazione Comunale o in ordine alle richieste pervenute da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Udine, di altri Comuni o di altri soggetti pubblici, sulla base degli indirizzi deliberati dagli organi competenti a pronunciarsi in merito all'intervento dell'accordo di programma;

- b) promuove il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti nel territorio, nelle forme che ritiene più idonee, al fine di attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività d'interesse per la collettività;
 - c) indice i referendum comunali;
 - d) promuove davanti all'autorità giudiziaria le azioni possessorie e cautelari;
 - e) rilascia le autorizzazioni e concessioni edilizie;
 - f) ha compiti specifici in materia di personale le cui competenze sono previste nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - g) attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - h) attribuisce le funzioni di messo comunale a dipendenti o incaricati di pubblico servizio;
 - i) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici impartendo le necessarie direttive al Segretario Comunale e al Direttore generale, qualora nominato.
- 6) Il Sindaco può delegare funzioni di rappresentanza politico istituzionale a ciascun Assessore o Consigliere Comunale.
- 7) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche sull'intera attività amministrativa del Comune, acquisendo direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti anche riservati, al fine della tutela dei diritti del Comune.
- 8) Il Sindaco quale ufficiale di Governo esercita le funzioni previste dal T.U. enti locali.
- 9) Il Sindaco adotta tutti gli atti previsti da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, con rinvio dinamico al contenuto delle stesse.
- 10) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ART. 23 IL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) L'elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge.
- 2) Il Consiglio Comunale ispira la propria attività al principio di solidarietà, conforma l'azione dellente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
- 3) Il Consiglio Comunale esercita le competenze ad esso conferite dalle leggi nel rispetto dei principi costituzionali.
- 4) Entro quarantacinque giorni dall'insediamento il Consiglio Comunale formula gli indirizzi per la nomina, la designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso gli enti, aziende, istituzioni ed altri organismi gestori di servizi pubblici. Qualora non si proceda entro il predetto termine si intendono confermati gli indirizzi previgenti.
- 5) Il Consiglio Comunale deve riunirsi almeno due volte l'anno, una per deliberare il bilancio di previsione e l'altra per deliberare il conto consuntivo.
- 6) Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento il quale in particolare disciplina le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte; stabilisce altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute che in ogni caso non può essere inferiore alla metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

ART. 24 I CONSIGLIERI COMUNALI

- 1) I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità locale.

2) I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare, possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3) I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi come da regolamento del Consiglio Comunale.

4) I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e delle commissioni di cui fanno parte.

5) I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dal Consiglio Comunale o dalla commissione. Il Sindaco, o il Presidente della commissione, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede a comunicargli l'avvio del procedimento e a contestargli l'addebito, assegnandogli 15 giorni di tempo per la formulazione di controdeduzioni.

6) Nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma il Consiglio Comunale, o la relativa commissione, qualora ritenga che le controdeduzioni addotte non siano sufficientemente motivate, delibera la decadenza definitiva. Il Presidente della Commissione comunica al Sindaco l'avvenuta decadenza.

7) I Consiglieri Comunali nel corso dell'attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni possono esprimersi in lingua friulana o slovena. Le modalità per esercitare tale facoltà sono stabilite nel regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme di legge.

8) Il Comune di Attimis assicura il Sindaco, i Consiglieri Comunali e gli Assessori per tutti i rischi conseguenti al libero espletamento del mandato, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

ART. 25 LE COMMISSIONI CONSILIARI

1) Il Consiglio Comunale può istituire, nel proprio seno, con apposita deliberazione, commissioni con funzioni consultive, permanenti, temporanee o speciali.

2) Il Consiglio Comunale può istituire anche commissioni consiliari con funzione di controllo, di garanzia e d'indagine sull'attività amministrativa attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni medesime.

3) La delibera di istituzione delle commissioni dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale e dovrà disciplinare la durata, l'oggetto, il funzionamento e la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranza.

ART. 26 IL VICESINDACO

1) Il Vicesindaco viene nominato dal Sindaco fra i componenti della Giunta.

2) Al Vicesindaco sono attribuite tutte le funzioni e competenze del Sindaco in caso di assenza e di impedimento temporaneo di quest'ultimo, nonché nel caso di sospensione e/o dimissioni dall'esercizio della funzione adottata ai sensi del T.U. enti locali.

3) Nel caso in cui il Vicesindaco o gli Assessori siano esterni al Consiglio Comunale questi non possono sostituire il Sindaco assente o impedito alla presidenza del Consiglio Comunale, che sarà presieduto in tal caso dal Consigliere anziano del gruppo consiliare di maggioranza. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto il maggior numero di voti.

4) Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità basato sulla data di nascita.

ART.27 LA GIUNTA Comunale

1.- La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non inferiore a due e non superiore a quattro.

2.- Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

3) Il Sindaco, con provvedimento formale, può revocare uno o più Assessori dalla carica, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

4) Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore alla metà dei componenti della Giunta, anche cittadini non eletti Consiglieri Comunali, purché in possesso dei requisiti di candidabilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere stesso. I requisiti predetti sono verificati dal Consiglio Comunale con la procedura eseguita per la convalida dei Consiglieri.

5) Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto.

6) La Giunta Comunale è convocata, anche informalmente, dal Sindaco che la presiede.

7) Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi.

8) Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su invito del Sindaco:

a) persone esterne alla stessa, esclusivamente per la trattazione di specifici argomenti.

b) consiglieri comunali

9) Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

10) I verbali delle sedute della Giunta Comunale sono sottoscritti dal Sindaco, o da chi lo sostituisce, e redatti e sottoscritti dal Segretario Comunale o da chi lo sostituisce.

ART. 28 COMPETENZE DELLA GIUNTA Comunale

1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e nell'Amministrazione del Comune.

2) La Giunta compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge o dai regolamenti al Consiglio, al Sindaco, al Segretario/Direttore generale e ai responsabili degli uffici, emana atti di indirizzo di natura politico-discrezionale, fatta salva la facoltà di avocare a sé la possibilità di emanare atti di attività di gestione.

3) La Giunta in particolare delibera:

a) l'approvazione dei progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti non riservati dalla legge o dai regolamenti ai responsabili dei servizi;

b) la concessione di contributi economici ordinari e straordinari sia a enti che a privati;

c) la concessione di uso di strumenti e di mezzi ad altri Enti;

d) l'approvazione di apposite convenzioni con singoli cittadini e/o associazioni locali, per lo svolgimento di determinate attività aventi rilevanza ed utilità sociale;

e) la portata economica delle spese di rappresentanza in occasione di cerimonie, ricorrenze, anniversari, ecc.;

f) l'approvazione del censimento dei dati trattati dal Comune ai sensi della legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni che dettano disposizioni per il trattamento dei dati personali;

g) l'approvazione della concessione in uso di beni patrimoniali di durata inferiore a nove anni;

- h) le locazioni attive e passive di durata inferiore ai nove anni;
 - i) gli atti in materia di toponomastica;
 - l) l'autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio giurisdizionale ed amministrativo, come attore o convenuto, e l'approvazione delle transazioni.
- 4) La Giunta, anche tramite i singoli Assessori, impartisce ai responsabili degli uffici e dei servizi le necessarie direttive ai fini dell'espletamento dei compiti loro assegnati.
- 5) La Giunta su proposta del Sindaco e/o degli Assessori può procedere all'istituzione di Commissioni Comunali, con il compito di coadiuvare gli stessi nella pianificazione ed attuazione dei programmi inerenti il loro assessorato. Apposito regolamento consiliare definisce le modalità d'istituzione delle commissioni, la composizione delle stesse, la loro durata, l'organizzazione e il funzionamento, nel rispetto del principio di proporzionalità tra i componenti indicati dalla maggioranza consiliare e dalla minoranza consiliare.

ART. 29 POTERE DI DIRETTIVA

- 1) Il potere di direttiva realizza la sovra ordinazione della funzione politica su quella dirigenziale ed è finalizzato ad assicurare la corrispondenza tra la gestione amministrativa e gli interessi pubblici rappresentati.
- 2) Il potere di direttiva si esercita mediante adozione di atti di impulso dell'attività dei responsabili nel rispetto delle competenze loro attribuite e nella forma di:
 - a) deliberazioni della Giunta Comunale;
 - b) atti monocratici del Sindaco o degli Assessori.
- 3) Le direttive possono avere contenuto generale o di dettaglio e porre termini finali o intermedi degli obiettivi da raggiungere o indicare modalità per il loro efficace conseguimento.

TITOLO - IV
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

ART. 30
UFFICI

- 1) Il Comune di Attimis è organizzato con uffici aventi ognuno proprie funzioni distinte e ben definite, collegati fra loro dal dovere di comunicazione sia interna che esterna.
- 2) I principi operativi su cui si basa il funzionamento degli uffici sono la trasparenza, la snellezza e la celerità, efficacia efficienza economicità.
- 3) Ogni ufficio ha un proprio responsabile.
- 4) L'articolazione degli uffici risulta definita dal Regolamento di organizzazione.

ART. 31
PRINCIPI E CRITERI DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

- 1) L'amministrazione esercita la propria attività per il raggiungimento di specifici obiettivi ispirandosi al principio secondo cui agli organi di governo sono attribuiti i poteri di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, mentre l'organizzazione delle risorse umane e strumentali, la gestione tecnica e finanziaria sono attribuite agli organi burocratici.
- 2) Il Comune di Attimis attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e il Segretario Comunale ed il Direttore generale, qualora nominato, e gli organi politici, la dotazione organica del personale, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità di selezione.
- 3) Il Regolamento di organizzazione oltre a determinare le competenze gestionali, secondo i criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, disciplina:
 - a) i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire;
 - b) la copertura dei posti di titolari di posizioni organizzative, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, che può avvenire mediante contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire;
 - c) le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, stabilendone la loro durata che non potrà in nessun caso essere superiore alla durata del mandato elettorale del Sindaco, ed i criteri per la valutazione del relativo trattamento economico e del programma di lavoro;
 - d) un sistema di controlli interni finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei titolari delle posizioni organizzative, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente. Il sistema dei controlli interni può essere attivato anche in forma associata con altri Enti.

ART. 32
IL SEGRETARIO COMUNALE

- 1) Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, tra gli iscritti all'albo nazionale (sezione regionale); l'incarico ha la stessa durata di quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. La nomina e la revoca sono disciplinate dalle disposizioni di legge.
- 2) Il Sindaco può attribuire al Segretario Comunale ulteriori funzioni e competenze oltre a quelle previste dalla legge e dal Regolamento di organizzazione.
- 3) Il Segretario Comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato e fino alla sua riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Comunale.
- 4) Il Comune di Attimis può stipulare con uno o più Comuni o Unioni di comuni una convenzione per l'incarico di Segretario Comunale.

ART. 33 IL VICESEGRETARIO

- 1) Il Sindaco può nominare all'interno della dotazione organica un Vicesegretario che coadiuva il Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento temporaneo.
- 2) Le mansioni del Vicesegretario possono essere svolte solo da chi sia in possesso dei requisiti per accedere alla carriera di Segretario Comunale ed abbia un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.

ART. 34 IL DIRETTORE GENERALE

- 1) Le funzioni di Direttore generale possono essere svolte dal Segretario Comunale, previo provvedimento del Sindaco. Nel decreto di nomina il Sindaco definisce le competenze, la durata dell'incarico ed il compenso.
- 2) Il Direttore generale è preposto alla direzione complessiva dell'ente, secondo le modalità espresse dal Regolamento di organizzazione; e ad esso rispondono i responsabili degli uffici e dei servizi nell'esercizio delle loro funzioni.

TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 35
PARTECIPAZIONE POPOLARE

- 1) Il Comune di Attimis promuove la partecipazione dei cittadini singoli od associati all'attività amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2) L'Amministrazione Comunale, nel procedimento relativo all'adozione di atti di particolare interesse per la collettività o di specifiche categorie di cittadini, può promuovere forme diverse di consultazione, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche. Sono comunque escluse le consultazioni sugli atti per i quali è inammissibile il referendum.
- 3) Ai cittadini possono essere consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi collettivi, favorendo il loro intervento nella formazione degli atti amministrativi.
- 4) Le forme di consultazione sono stabilite in apposito Regolamento.

ART. 36
ISTANZE

- 1) I cittadini residenti o comunque operanti nel Comune di Attimis, le associazioni e i comitati possono richiedere al Sindaco le ragioni di provvedimenti aventi per oggetto aspetti di interesse generale o collettivo.
- 2) L'istanza è presentata in forma scritta al Sindaco che provvede ad assegnarla all'organo competente. La risposta viene fornita entro il termine di sessanta giorni dal Sindaco, dall'Assessore competente o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

ART. 37
PETIZIONI

- 1) I cittadini anche in forma collettiva possono sollecitare l'intervento dell'Amministrazione su questioni di interesse generale o collettivo.
- 2) La raccolta delle firme può avvenire senza formalità in calce al documento comprendente le richieste rivolte all'Amministrazione.
- 3) La petizione è rivolta al Sindaco il quale l'assegna all'organo competente entro trenta giorni dal ricevimento.
- 4) Il contenuto della decisione dell'organo competente, che deve pronunciarsi nei successivi trenta giorni, unitamente al testo della petizione, è trasmessa ai primi due firmatari e pubblicato all'albo pretorio in modo da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari.
- 6) Se la petizione è firmata da almeno 100 persone, ciascun Consigliere Comunale può chiedere al Sindaco che il testo della petizione sia posto in discussione nel primo Consiglio Comunale utile.

ART. 38
PROPOSTE

- 1) Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore a 200, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza comunale e tali proposte siano sufficientemente dettagliate, in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo

contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta all'organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro trenta giorni dal ricevimento.

2) L'organo competente può sentire i proponenti ed adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3) I provvedimenti sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici e comunicati ai primi tre firmatari.

ART. 39 REFERENDUM

1) L'indizione di referendum, consultivi, abrogativi e propositivi, possono essere promossi:
a) dal Consiglio Comunale, anche su proposta della Giunta Comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati;

b) da almeno un terzo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2) I quesiti referendari debbono soddisfare i principi della chiarezza, semplicità ed univocità, e possono essere proposti esclusivamente su problemi di rilevanza generale del Comune, con esclusione: del bilancio e dei provvedimenti concernenti tributi, tariffe e contribuzioni;

b) dei provvedimenti inerenti designazioni, nomine ed elezioni, revoche o decadenze;

c) dei provvedimenti di mera esecuzione di norme statali o regionali;

d) del Piano Regolatore Generale del Comune ad eccezione delle varianti aventi rilevanza in materia di tutela ambientale;

e) delle materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nei cinque anni precedenti.

3) Sull'ammissibilità dei quesiti e sulla conseguente indizione dei referendum decide la Commissione dei Garanti entro trenta giorni dalla loro presentazione.

4) Il Regolamento disciplina i tempi, i modi, lo svolgimento, gli effetti della consultazione e la nomina della Commissione dei Garanti composta da tre membri esperti di questioni amministrative.

ART. 40 DIRITTO ALL' INFORMAZIONE

1) Il Comune di Attimis garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività mediante la pubblicazione all'albo pretorio di tutti gli atti e manifesti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il Comune di Attimis potrà avere un proprio servizio stampa per dare più ampia pubblicità all'attività amministrativa mediante apposite pubblicazioni.

2) I documenti amministrativi del Comune sono pubblici e liberamente consultabili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione.

3) Le modalità di accesso alle informazioni sono stabilite da apposito regolamento.

4) Il diritto di accesso non è ammesso, ad esclusione della persona interessata, su atti in possesso dell'Amministrazione Comunale che riguardino dati sensibili ai sensi di Legge.

ART. 41 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1) Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune deve favorire la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei

confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti attraverso la comunicazione di avvio del procedimento e la costante informazione dello stato di esso.

2) La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi.

TITOLO VI
FINANZA LOCALE

ART. 42
FINANZA LOCALE

- 1) Il Comune di Attimis ha autonomia finanziaria basata su entrate proprie e su trasferimenti regionali e statali per l'esercizio di attività delegate.
- 2) Il Comune di Attimis ha potestà impositiva in materia di tariffe, imposte e tasse, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente; e ha un proprio demanio e patrimonio.
- 3) Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici.
- 4) Il regolamento sulle entrate disciplina l'attività impositiva del Comune e le relative disposizioni devono coordinarsi con la legge n. 212/2000 per il rispetto dei diritti del contribuente.
- 5) L'ordinamento contabile del Comune e l'amministrazione del patrimonio sono disciplinati da apposito regolamento di contabilità che regola le specifiche competenze dei soggetti preposti alla programmazione, l'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione a carattere finanziario e contabile, la revisione economico-finanziaria che viene affidata ad un revisore del conto, le modalità di collaborazione e di controllo del revisore, l'organizzazione del servizio di ragioneria e le attività connesse.

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI DIVERSE**

**ART. 43
REGOLAMENTI COMUNALI**

1) Sino alla modifica o all'adozione dei nuovi regolamenti restano in vigore quelli vigenti purché non in contrasto con il presente Statuto.

**ART. 44
MODIFICHE ALLO STATUTO**

1) Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di cui al 4° comma dell'art. 6 del T.U. Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

2) Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo almeno un anno dal voto che le respingeva.

3) La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

4) Qualora le norme del presente Statuto siano in contrasto rispetto a nuove disposizioni di legge, decreti o altre norme o provvedimenti, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni di legge, decreti o altre norme o provvedimenti al momento in vigore.